



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05437 DEL DEP. ENRICO COSTA (res. n. 504 del 03.7.2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito all'arresto di un primario dell'ospedale di Piacenza, con il quale il deputato interrogante lamenta l'indebita diffusione del contenuto di attività captativa e solleva specifici quesiti in ordine ad *“iniziative di carattere ispettivo a fronte di quella che l'interrogante ritiene una palese violazione di legge”*, si rappresenta quanto segue.

Sul tema pare opportuno preliminarmente rammentare che questo Governo ha messo in campo diversi interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivi i principi costituzionali della riservatezza delle comunicazioni e del giusto processo e, al contempo, ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico.

La fase esecutiva delle operazioni di intercettazione rappresenta il momento più delicato della procedura ed è per questo motivo che il Governo è intervenuto, in più occasioni, sull'articolo 268 c.p., che è norma cruciale per assicurare la tutela della difesa dell'indagato e del terzo estraneo, suo malgrado, coinvolto nelle intercettazioni.

Con la legge 137 del 2023, intervenendo sulla norma in questione, sono stati fissati rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativa, proprio in considerazione della rilevanza del contenuto delle intercettazioni.

Nel verbale è consentita soltanto la trascrizione del contenuto delle intercettazioni rilevanti per le indagini, anche a favore dell'indagato, ed è vietata la trascrizione del contenuto non rilevante neppure sommariamente.

Con la legge 114 del 2024 è stato consolidato e potenziato il controllo e la vigilanza preventiva, da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, sia ampliando i divieti di pubblicazione del materiale intercettato, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento, sia implementando i profili di riservatezza del terzo estraneo rispetto alla circolazione delle intercettazioni.

Con il novellato articolo 291, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale si è inteso, poi, assicurare, anche nelle richieste di misura cautelare, che la riproduzione delle conversazioni e comunicazioni intercettate sia epurata dai dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salva l'indispensabilità per la compiuta esposizione delle ragioni della richiesta stessa.

Con il decreto legislativo n. 198 del 2025 è stata data attuazione all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), recante delega al Governo di modificare ulteriormente l'articolo 114 c.p.p., prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, allo scopo precipuo di evitare che la collettività possa essere indotta, dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale, a ritenere come effettivamente responsabile l'indagato destinatario della misura, malgrado il procedimento si trovi ancora in una fase affatto preliminare.

Ciò detto, per dare compiuta risposta all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si è prontamente dato incarico all'articolazione competente di svolgere gli opportuni accertamenti in merito al caso citato dagli interroganti.

Con nota del 29 luglio 2025, la Procura Generale della Corte d'appello di Bologna ha trasmesso la relazione del Procuratore della Repubblica di Piacenza che, per completezza di esposizione, si riporta di seguito.

“Trasmetto [...] il testo dei due comunicati stampa da me regolarmente autorizzati (comunicati di identico tenore; il secondo con il riferimento altresì agli esiti della perquisizione domiciliare) predisposti dai NAS di Parma a seguito dell'arresto del Primario piacentino.

Nessuna dichiarazione a qualsivoglia mezzo di comunicazione è stata rilasciata da questo Ufficio.

Nella lettera di trasmissione della richiesta di autorizzazione relativa al comunicato stampa (che parimenti si allega), gli operanti (NAS Parma) scrivono: " a supporto della comunicazione si allega un breve filmato dell'attività investigativa, predisposto nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e dei principi di riservatezza e presunzione di innocenza, evitando ogni riferimento idoneo a consentire l'identificazione dell'indagato e dei pazienti".

Il filmato, inviato alla PG presso il mio Ufficio via mail e da me visionato, rispondeva pienamente alle caratteristiche indicate dagli operanti.

Per quanto ho potuto vedere, il TG regionale di quel giorno ha mandate in onda un breve servizio ove apparivano pochissime immagini relative alla vicenda, riprese in lontananza, tutte col logo "NAS", tutte debitamente "pixellate", senza alcuna possibilità di riconoscere ed identificare persone ritratte.

Nessun riflesso negativo alle indagini ne è derivato (indagini praticamente terminate con l'arresto) [...]”.

Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti appena riportata appare emergere che le limitate immagini oggetto dell'attività captativa ambientale siano state pubblicate sui quotidiani on line in conformità alla normativa codicistica, in quanto riprodotte dal giudice nella motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e alla

normativa sulla protezione dei dati personali, essendo stato evitato ogni riferimento idoneo a consentire l'identificazione dell'indagato e dei pazienti.

Ad ogni modo, il Dicastero non mancherà di compiere le opportune valutazioni in merito alla necessità di disporre eventuali ulteriori accertamenti per fare luce sulla vicenda.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)